

vallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio, di passare nell'Arma dei reali carabinieri, e di lasciare loro la facoltà del passaggio nelle guardie di città. Così modificando l'articolo 5, converrà poi modificare anche il paragrafo aggiunto dalla Commissione, dicendo non già nell'Arma dei carabinieri, ma sibbene « nel corpo delle guardie di città. »

**Indelli, relatore.** Sta bene.

**Presidente.** Sarebbe opportuno sopprimere nel secondo paragrafo le parole: « di prescegliere » e dire semplicemente: « la facoltà di concorrere. »

**Indelli, relatore.** Va bene.

**Presidente.** Dunque l'articolo 5 rimane così concepito:

« Ai graduati ed alle guardie di P. S. a cavallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio per aver titolo ad annuo assegno di pensione, sarà accordato a preferenza secondo i posti vacanti il passaggio nelle guardie di Città, quando ne facciano domanda e abbiano i requisiti di fisica idoneità e di buona condotta.

« Anche i graduati e guardie a cavallo che avessero raggiunto i 15 anni di servizio, avranno la facoltà di concorrere ai posti

vacanti nel corpo delle guardie di Città, avendone i requisiti necessari. »

**Nicotera, ministro dell'interno.** Sarebbe meglio dire: « purchè abbiano i requisiti necessari. »

**Indelli, relatore.** Accettiamo!

**Presidente.** Con quest'altra modificazione, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. La presente legge andrà in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione. »

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana di oggi, alla votazione a scrutinio segreto su questi due disegni di legge.

La seduta termina alle 11.50.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

---